

Condizioni particolari del Regolamento del Sistema Idrico Integrato

ART. 3 - USI DELLA RISORSA IDRICA, SCARICHI FOGNARI E TIPOLOGIE DI FORNITURA

1. L'acqua viene somministrata prevalentemente per consumo umano e non può essere utilizzata per usi diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti, ad insindacabile giudizio del Gestore del SII, qualora non limitino o pregiudichino l'utilizzo per il consumo umano o la qualità della risorsa.
2. Il Gestore del SII può limitare la quantità fornita o sospendere la fornitura per le utenze non domestiche, in situazioni di emergenza idrica derivanti da motivi tecnici ovvero da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Anche al fine di garantire l'accesso alla risorsa idrica, il Gestore del SII può disporre l'erogazione separata del servizio idrico, fognario e/o depurativo nei seguenti casi: a) l'erogazione del servizio idrico e fognario, nelle more dell'allacciamento delle reti fognarie al servizio depurazione, qualora la rete fognaria non sia allacciata ad un impianto di depurazione attivo ed efficiente ma sia comunque oggetto di interventi previsti nella programmazione d'ambito; b) l'erogazione del solo servizio idrico, qualora l'immobile da alimentare è ubicato su strada pubblica non servita da rete fognaria e l'utente finale dimostri di avere un adeguato sistema di smaltimento alternativo delle acque reflue; c) l'erogazione del servizio fognario e depurativo per utenti finali che utilizzano fonti di approvvigionamento autonomo oppure hanno esigenza di scaricare in pubblica fognatura acque meteoriche di dilavamento, previa verifica da parte del Gestore del SII del ricorrere delle condizioni di fattibilità tecnica.

7. Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle definite dall’Autorità di Regolazione.

8. La variazione della tipologia di fornitura è subordinata alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.

9. È vietato l’utilizzo della risorsa idrica per usi anche parzialmente diversi da quelli accertati ed erogati dal Gestore del SII, nonché da quelli dichiarati ed autorizzati nel contratto di fornitura.

10. È vietato: a) prelevare acqua da punti di erogazione pubblici e/o privati per usi diversi da quelli contrattualmente pattuiti e consentiti dal presente Regolamento; b) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade per usi diversi dallo spegnimento incendi.

ART. 7 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Per attivare una nuova fornitura del servizio idrico integrato, l’interessato deve presentare apposita richiesta attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, Sportelli aperti al pubblico), utilizzando lo specifico modulo disponibile presso tutti i punti di contatto ovvero sul sito del Gestore del SII. Al modulo, che deve essere compilato in ogni sua parte, deve essere allegata tutta la documentazione ivi richiamata.

2. La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene effettuata nei confronti del proprietario dell’immobile o del soggetto che abbia la legittima disponibilità dell’immobile.

3. La richiesta di attivazione della fornitura per immobili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura è da considerarsi, di norma, improcedibile, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 6 del presente Regolamento.

4. Qualora la richiesta di attivazione preveda opere di allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria, il Gestore del SII - esaminata la documentazione allegata alla richiesta di attivazione e verificata la fattibilità tecnica dell’allacciamento alla rete idrica e/o alla rete fognaria - trasmette, con modalità e tempi previsti dalla “Carta dei Servizi”, il preventivo di spesa redatto sulla base delle tabelle 2 e 3 dell’allegato A al presente Regolamento. Ai fini della procedibilità della richiesta di attivazione di fornitura, le condizioni del predetto preventivo di spesa, ivi compreso l’importo finale, devono essere formalmente accettate dal richiedente. L’accettazione si intende



acquisita con il perfezionamento del pagamento dell'importo oggetto del preventivo di spesa. I tempi per l'esecuzione dell'allacciamento decorrono dalla data di perfezionamento del pagamento del preventivo di spesa.

5. Gli oneri per il rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori di allacciamento sono a carico del richiedente.

6. Relativamente alle richieste di fornitura in zone non servite dalle reti del Servizio Idrico Integrato il gestore del SII provvede a comunicare la non procedibilità della richiesta.

7. Qualora le opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria siano effettuate nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto è ripartito tra gli stessi.

8. Il preventivo ha una validità 180 giorni dalla data di comunicazione al richiedente; decorso tale termine è necessario procedere con una nuova richiesta di attivazione.

9. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella "Carta dei Servizi".

10. Eventuali lavori dovuti a modifiche e/o varianti rispetto alle indicazioni del preventivo di spesa di cui al comma 4, necessari per fatti e/o situazioni imputabili al richiedente, sono determinati sulla base delle corrispondenti tabelle dell'allegato A al presente Regolamento.

11. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte del Gestore del SII, il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualsivoglia motivo, il medesimo Gestore del SII provvede ad incassare gli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

12. Il Gestore del SII può utilizzare le opere di allacciamento idrico e fognario realizzate per ulteriori derivazioni e forniture senza compromettere la regolarità del servizio erogato agli utenti già allacciati. Il Gestore del SII rimane responsabile delle opere di allacciamento, assumendone l'onere di garantire la manutenzione, la riparazione e la sostituzione.

13. Il Gestore del SII può prescrivere all'utente finale lo spostamento del gruppo di misura e/o delle opere di allacciamento, qualora, per cause imputabili all'utente finale stesso, sia compromessa la sicurezza, la manutenzione e/o l'accessibilità al medesimo gruppo di misura. Le spese per la realizzazione dei lavori di spostamento sono a carico dell'utente finale.

14. La procedibilità delle richieste di fornitura relative ad unità immobiliari, per le quali sia stata accertata l'esistenza di uno o più allacciamenti alle reti idriche e/o fognarie non autorizzati, è subordinata al completo adempimento di quanto previsto all'art. 34 del presente Regolamento.

15. Qualora lo scarico in pubblica fognatura provenga da immobili ove si svolgano attività produttive, l'attivazione dello stesso è subordinato all'acquisizione del titolo abilitativo allo scarico conformemente alla normativa pro tempore vigente.

16. L'attivazione di una fornitura destinata ad unità immobiliare dotata di fonte di approvvigionamento autonomo è subordinata all'acquisizione da parte dell'utente finale del relativo provvedimento di concessione. In assenza del predetto provvedimento, il Gestore del SII non può dare seguito all'attivazione della fornitura con la conseguente improcedibilità della richiesta.

17. Il Gestore del SII, previa formale comunicazione delle motivazioni, può rigettare una richiesta di attivazione di fornitura per uso diverso da quello domestico, qualora per indisponibilità della risorsa idrica ovvero per carenze delle infrastrutture gestite non sia in grado di garantire i livelli minimi dei servizi definiti dalla Convenzione di Gestione e/o dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione.

18. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, può procedere all'installazione del gruppo di misura anche in assenza dell'utente finale, previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore installato; eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi.

ART. 8 – CONTRATTO DI FORNITURA - ADEMPIMENTI - VERSAMENTI



1. La sottoscrizione di un contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato e la successiva esecuzione delle eventuali opere di allacciamento sono subordinate all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, delle eventuali autorizzazioni di soggetti privati, nonché al rilascio delle eventuali autorizzazioni degli Enti competenti necessarie per la realizzazione, la posa ed il mantenimento degli impianti.

2. Qualora non siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, l'utente finale procede alla sottoscrizione del contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore del SII, con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue:

- Costi di istruttoria per l'attivazione della fornitura di cui al punto 1.1 della tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento;
- costo per attivazione di nuove forniture determinato in base ai valori della tabella 2 dell'allegato A al presente Regolamento;
- imposta di bollo;
- deposito cauzionale, come disciplinato al successivo art. 9.

3. Qualora siano necessarie le opere di allacciamento per l'attivazione della fornitura, la sottoscrizione del contratto di fornitura è subordinata al pagamento dell'importo del preventivo di spesa di cui all'art. 7, comma 4. Gli ulteriori oneri di cui al precedente comma 2 vengono addebitati con la prima fattura utile.

4. Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente, salvo recesso delle parti o risoluzione di diritto o per grave inadempimento.

5. Il Gestore del SII provvede ad inviare ogni comunicazione, ivi compreso le fatture, esclusivamente al recapito indicato nel contratto. Resta l'obbligo in capo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni variazione del predetto recapito.

6. È fatto obbligo all'utente finale di comunicare al Gestore del SII ogni modifica che comporti una variazione delle condizioni contrattuali originarie, ivi inclusa la variazione dell'utilizzatore della fornitura.



7. Il contratto di fornitura per “Uso temporaneo” non prevede rinnovo tacito. Alla scadenza, l’utente finale deve richiedere la proroga del contratto utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII. Con la richiesta di proroga l’utente finale deve provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi ai volumi complessivamente misurati. Il contratto di fornitura per “Uso temporaneo” si intende automaticamente risolto in assenza di richiesta di proroga. Il Gestore del SII provvede a porre in essere le attività previste al successivo art. 13.

8. Le forniture del servizio idrico erogate ad una pressione inferiore a quella prevista dai livelli minimi di servizio, devono prevedere espressamente tale condizione nel contratto di fornitura. Le forniture preesistenti al subentro del Gestore del SII che rientravano, di fatto, nella tipologia in argomento si intendono mantenute alle stesse condizioni contrattuali.

9. I lavori per la realizzazione di opere di allacciamento alla rete idrica e/o fognaria, che non presuppongono estensioni di rete, propedeutiche all’attivazione di una fornitura per “Uso Pubblico” - destinata ad immobili di proprietà, in gestione o direttamente riconducibili ad amministrazioni comunali - sono a cura e spese del Gestore del SII che li rendiconta allo scopo di inserirli tra i costi di investimento a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato. Resta fermo l’obbligo in capo all’amministrazione comunale di stipulare il contratto di fornitura.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE E FORME EQUIVALENTI DI GARANZIA

1. L’utente finale, all’atto della stipula del contratto di fornitura, è tenuto a versare un deposito cauzionale pari al valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico, secondo le modalità disposte dall’Autorità di Regolazione.

2. Il deposito cauzionale non è dovuto dagli utenti finali con consumi inferiori a 500 mc/anno, che attivino, alla stipula del contratto di fornitura, la domiciliazione bancaria, la domiciliazione postale ovvero altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal Gestore del SII.

3. Il Gestore del SII provvede alla restituzione del deposito cauzionale, mediante accredito sulla prima fattura utile, agli utenti finali che attivano il pagamento delle fatture mediante le modalità indicate nel precedente comma 2. Qualora venga disattivato tale servizio di pagamento delle fatture, il Gestore del SII procede



all'addebito del deposito cauzionale sulla prima fattura utile successiva alla registrazione della disattivazione della forma di domiciliazione.

4. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore del SII sia a conoscenza. Il deposito cauzionale è restituito alla cessazione del rapporto contrattuale, maggiorato degli interessi legali.

5. La fornitura non può essere sospesa per un debito dell'utente finale il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito cauzionale versato o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Gestore del SII. In tal caso, il Gestore del SII provvede a trattenere la somma versata e ad addebitare nella prima fattura utile l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

6. Le utenze non domestiche, con consumi superiori a 500 mc/anno, in alternativa al deposito cauzionale, possono stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dei pagamenti. ART.

10 – VOLTURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

1. Omissis

2. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura deve essere presentata dal nuovo richiedente utilizzando l'apposita modulistica relativa alle diverse tipologie di fornitura, disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del gestore del SII. La richiesta di voltura può essere presentata anche attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, Sportello on line, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello aperto al pubblico).

3. La richiesta di voltura di un contratto di fornitura, dovrà contenere la comunicazione della lettura del contatore. Il valore della misura costituisce lettura finale per il vecchio intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario.

4. Il Gestore del SII con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue: - Costi di istruttoria per la voltura della fornitura di cui al punto 1.1 della tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento; - imposta di bollo; - deposito cauzionale, come definito al precedente art. 9.



5. L'intestazione della fornitura decorre dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo intestatario che si configura come il nuovo "utente finale".

6. Con il perfezionamento della voltura di un contratto di fornitura il Gestore del SII procederà all'emissione di una fattura a saldo dei consumi maturati fino alla data della voltura, indirizzata al vecchio intestatario, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 c.c., la voltura di un contratto di fornitura derivante da trasferimento d'azienda prevede che sia l'alienante sia l'acquirente rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.

8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2561 e 2562 c.c., la voltura di un contratto di fornitura derivante da affitto o usufrutto d'azienda prevede che sia l'usufruttuario sia l'affittuario rispondano in solido dei debiti anteriori alla data del trasferimento maturati in forza del contratto stipulato con il Gestore del SII.

9. La voltura di contratti di fornitura ad "Uso industriale" si perfeziona con l'acquisizione da parte del nuovo intestatario del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura. Resta fermo quanto previsto al precedente art. 7, comma 17.

ART. 11 – VOLTURA MORTIS CAUSA

1. Il decesso dell'intestatario di un contratto di fornitura ad "Uso domestico" deve essere comunicato entro 60 gg. al Gestore del SII dall'erede o da altro soggetto residente nell'unità immobiliare oggetto della fornitura intestata al deceduto. Alla predetta comunicazione deve essere allegata una richiesta di voltura del contratto di fornitura ovvero una richiesta di cessazione della fornitura. Ai sensi della normativa vigente, gli eredi rimangono responsabili di tutti gli importi corrispondenti alle fatture emesse e non pagate.

2. La richiesta di voltura del contratto di fornitura, da allegare alla comunicazione di decesso, può essere presentata attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta



ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del Gestore del SII.

3. In relazione alla richiesta di voltura di cui al comma 2, il Gestore del SII con la prima fattura utile, procede all'addebito di quanto segue: - imposta di bollo; - eventuale adeguamento del deposito cauzionale, come definito al precedente art. 9.

4. La procedibilità della richiesta di voltura del contratto di fornitura è subordinata al pagamento: a) dei corrispettivi relativi ai consumi riferiti al rapporto contrattuale preesistente; b) dell'eventuale adeguamento del deposito cauzionale.

ART. 12 – CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. Il titolare di un contratto di fornitura del SII che non abbia più la disponibilità dell'immobile oggetto della medesima fornitura è tenuto a presentare richiesta di cessazione dell'utenza ed a consentire l'accesso ai luoghi per la chiusura/rimozione del misuratore. La mancata presentazione della richiesta e/o l'impossibilità di procedere alla rimozione del misuratore per cause imputabili all'utente finale ovvero per il rifiuto da parte del nuovo utilizzatore comporta il mancato perfezionamento della procedura di cessazione con l'assunzione in solido in capo al titolare dell'utenza ed al nuovo utilizzatore dell'obbligo di pagamento dei servizi erogati.

2. Il nuovo utilizzatore della fornitura è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura. In caso di mancata sottoscrizione del contratto il nuovo utilizzatore sarà considerato a tutti gli effetti un soggetto che fruisce in modo non autorizzato dei servizi erogati dal Gestore del SII.

3. L'utente finale che intende recedere dal contratto di fornitura deve presentare una richiesta di cessazione attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore del SII (Call Center, e-mail dedicata, posta ordinaria, sportello on line, ecc.) utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso tutti i punti di contatto e sul sito del gestore del SII. Alla richiesta di cessazione deve essere allegata la documentazione ivi richiamata, unitamente ad una fotografia riportante la lettura del contatore alla data della richiesta di cessazione nonché l'indicazione del recapito al quale dovrà essere inviata la fattura di conguaglio a chiusura del rapporto contrattuale. Il Gestore del SII procederà all'espletamento delle attività di cui al successivo comma 4.

4. La cessazione dell'utenza comporta la:

- a) disattivazione della fornitura che consiste nella chiusura/rimozione del contatore, secondo tempi e modalità previsti dalla "Carta dei Servizi";
- b) risoluzione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura di conguaglio, a chiusura del medesimo rapporto contrattuale, dei consumi maturati fino al giorno della rimozione del contatore, nella quale, salvo eventuali situazioni di morosità, sarà accreditato anche il deposito cauzionale versato, maggiorato degli interessi legali.

5. Il Gestore del SII, laddove ricorrano le condizioni tecniche, procede alla rimozione del gruppo di misura idrico e/o fognario anche in assenza dell'utente finale previa registrazione sui propri sistemi informativi dei seguenti dati: data ed ora dell'operazione; marca e calibro del contatore; numero di matricola; lettura del contatore rimosso e motivo della rimozione;

eventuali irregolarità riscontrate. Resta ferma la possibilità del Gestore del SII di procedere anche a rilevazioni fotografiche per la registrazione dei dati sui propri sistemi informativi. ART.

13 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. Il Gestore del SII può procedere alla sospensione senza preavviso della fornitura del Servizio Idrico Integrato o parte di esso nei seguenti casi:

- a) per cause oggettive di pericolo;
- b) per prelievo fraudolento di acqua;
- c) in presenza di scarichi in pubblica fognatura attivi, privi del relativo titolo abilitativo;
- d) in presenza di riattivazione della fornitura senza l'autorizzazione del Gestore del SII;
- e) in presenza di manomissione dei sigilli o di qualsiasi altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore e delle opere ubicate a monte del punto di consegna;
- f) in presenza di guasti all'impianto interno dell'utente finale installato in area privata a valle del punto di consegna ed a monte del gruppo di misura;
- g) in presenza di subfornitura a terzi non autorizzata dal Gestore del SII;
- h) in presenza di difformità degli impianti interni che determinino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

i) in presenza di indisponibilità della risorsa derivante da carenze oggettive delle infrastrutture gestite e/o da fenomeni di crisi idrica, che legittimino l'interruzione/ razionamento della fornitura per usi diversi da quello domestico.

2. Il Gestore del SII, salvo per i casi di "utenze non disalimentabili", può procedere alla sospensione della fornitura del Servizio Idrico Integrato o parte di esso, trascorsi almeno 30 giorni dal preavviso di sospensione, nei seguenti casi:

- a) impossibilità di accesso al gruppo di misura, per cause imputabili al cliente, per l'esecuzione delle attività di rilevazione dei consumi e per le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) impossibilità di accesso al gruppo di misura, per cause imputabili al cliente, in assenza di comunicazione di autolettura nell'anno solare da parte dell'utente finale e il Gestore del SII abbia rispettato gli obblighi in materia di tentativi di raccolta dei dati di misura come previsto dall'Autorità di regolazione;
- c) utilizzo della fornitura per uso diverso da quello previsto dal contratto;
- d) diniego allo spostamento dei gruppi di misura ricadenti in aree private, salvo i casi di esclusione previsti al successivo art. 29;
- e) accertato utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto di fornitura, salvo le procedure di regolarizzazione della fornitura previste nel presente Regolamento;
- f) qualsiasi inadempimento dell'utente finale agli obblighi previsti dal presente Regolamento;
- g) qualsiasi difformità rispetto alle prescrizioni tecniche impartite con il presente Regolamento.

3. Nei casi di mancato o parziale pagamento del corrispettivo del servizio idrico integrato si rinvia a quanto previsto al successivo art. 21.

4. Il Gestore del SII, fatta salva l'attivazione di eventuali azioni civili e/o penali, con la sospensione della fornitura provvede, con la prima fattura utile, ad addebitare all'utente finale: - gli importi a conguaglio, calcolati sulla base della lettura rilevata all'atto della sospensione della fornitura; - i costi previsti al punto 1.4 della tabella 1 dell'allegato A al presente Regolamento.



5. Il Gestore del SII non é responsabile di qualsiasi eventuale danno e/o pregiudizio a persone, cose ed impianti derivanti dalla sospensione della fornitura operata nell'ambito del presente articolo.

ART. 17 – CONSUMI IDRICI

1. Al fine di fatturare i consumi effettivi, il Gestore del SII effettua, di norma, almeno due letture in un anno.

2. Il Gestore del SII, come previsto nella “Carta dei servizi”, deve garantire almeno il numero minimo di tentativi di raccolta della lettura dei consumi idrici e deve garantire l’emissione del numero minimo di fatture, differenziati in funzione dei consumi, secondo le modalità stabilite dalle deliberazione dall’Autorità di Regolazione (n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. ed ii. e n. 655/2015/R/Idr e ss.mm. ed ii.).

3. Il Gestore del SII è tenuto a rispettare gli obblighi di raccolta delle misure di utenza stabiliti dall’Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. ed ii.) i quali si intendono integralmente riportati nel presente Regolamento.

4. Il Gestore del SII è tenuto a rispettare le procedure per l’autolettura dei misuratori di utenza stabilite dall’Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. ed ii.) le quali si intendono integralmente riportate nel presente Regolamento.

5. Il Gestore del SII, qualora l’utente finale non provveda alla comunicazione della lettura ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lettere a) e b), utilizza le modalità di stima e fatturazione previste dall’Autorità di Regolazione (deliberazione n. 218/2016/R/Idr e ss.mm. e ii.).

6. Nel caso in cui il Gestore del SII accerti l’esistenza di contatori idrici e/o fognari fermi, provvede alla loro sostituzione conformemente a quanto previsto al successivo art. 24. In tal caso, il Gestore del SII procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati non misurati a causa del guasto del contatore ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione all’Utente finale interessato. La ricostruzione dei consumi viene eseguita secondo le modalità di stima e fatturazione previste dall’Autorità di Regolazione. Qualora non sia possibile risalire con esattezza alla data del guasto del misuratore, il Gestore del SII procede alla ricostruzione dei volumi prelevati e/o scaricati per un periodo pari ad un massimo di 365 gg



(trecentosessantacinque giorni) antecedenti la data in cui è stato accertato il guasto, oltre l'eventuale ulteriore periodo compreso tra quest'ultima data e quella di sostituzione del misuratore.

ART. 33 – RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – CONCILIAZIONE PARITETICA

1. Il Gestore del SII, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa pro tempore vigente, ha adottato una procedura di conciliazione paritetica finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra il Gestore del SII e i titolari di contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato di tipologia d'uso “domestico residente” e “domestico non residente”.

2. La procedura di conciliazione paritetica è attuata secondo modalità e termini contenuti nel Regolamento di Conciliazione, allegato al Protocollo di Intesa per la Conciliazione Paritetica, disponibile sul sito del Gestore del SII.

3. Il Gestore del SII, in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, si conforma anche a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ad ogni effetto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano del 10/07/2009, n. 9 ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni della normativa vigente, nonché i provvedimenti di volta in volta adottati dall'Autorità di Regolazione